

TI_GERICHTE 14.2024.175 vom 20. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.175_d20241120

FR: TI_GERICHTE 14.2024.175 du 20 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.175 del 20 novembre 2024

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo consegnato alla posta italiana l'ultimo giorno del termine. Tardività

Erwägungen

E. 35

cpv. 2 PAJ); che la dottrina è divisa sulla questione di sapere se tale giurisprudenza si applica anche in ambito civile (pro: Abbet in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 143 CPC; contra: T appy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2^a ed. 2018, n. 13 ad art. 1 CPC n. 143 CPC; non discute la questione: Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed. 2017, n. 9 ad art. 143 CPC); che nelle decisioni citate sopra (del 2013 e 2018) emesse in materia civile il Tribunale federale non si è riferito a quelle emesse in ambito pubblico, mentre la CEF ha lasciato la questione aperta; che non è neppure necessario risolvere il quesito nella fattispecie in esame, siccome la decisione impugnata non è stata notificata all'estero, bensì al domicilio di RE 1 a _____; che, come per tutti gli altri destinatari di atti giudiziari in Svizzera, l'art. 143 cpv. 1 CPC va reputato noto al reclamante; che non si pongono poi i problemi evocati nella DTF 145 IV 259 (consid. 1.4.3 e 1.4.4), ovvero della necessità d'informare il destinatario sulla possibilità di consegnare il proprio ricorso all'estero presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera né di preservare la parte dallo svantaggio di una notifica inadeguata della decisione; che, di conseguenza, il reclamante deve sopportare il rischio di aver scelto d'inviare il reclamo dall'estero consegnandolo l'ultimo giorno del termine d'impugnazione senza verificare se tale inusuale modo di procedere fosse giuridicamente corretto; che, per di più, il reclamo risulta spedito da un avvocato di _____ (avv. _____, il cui timbro figura sulla busta), dal quale ci si poteva aspettare una verifica del termine d'impugnazione; che RE 1 risponde della negligenza dell'avvocato da lui scelto (anche se ha presentato e firmato il reclamo a nome proprio); che il reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF), ovvero inammissibile, ciò che va accertato d'ufficio (art. 60 CPC); che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'843.41 , non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico del reclamante. Fatta salva un'eventuale compensazione, la parte eccedente dell'anticipo da lui

versato, di fr. 100.–, gli è restituita. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto
di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia
adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.